



Comune di Vicolungo  
Provincia di Novara

**SOREMARTEC ITALIA s.r.l.**

CAPITALE SOCIALE EURO 4.148.000 INT.  
VERS. C.C.I.A.A. CUNEO R.E.A. N° 156920REG IMP.  
COD. FISCALE 05836440015 - PARITTA IVA II  
02145990046 SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA E  
DIREZIONALE: 12051 ALBA (CN) P.L.E. P. FERRERO  
TEL. 0173/3131 FAX 0173/313946

**Neptune Vicolungo I S.r.l.**  
Via Marradi n. 1 – Milano  
P. IVA 05529860966

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PARCO GIOCHI SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE.**

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Vicolungo (NO), presso il Municipio, viene sottoscritto il presente accordo che disciplina la gestione dell'attività di cui in oggetto,

tra

**Comune di Vicolungo**, C.F. 00437100035 con sede in Vicolungo (NO), Piazza Giuseppe Mazzini 2, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marzia VICENZI, domiciliato per la carica presso il Municipio stesso (di seguito, per brevità, anche il "**Comune**")

- da una parte -

e

**Soremartec Italia S.r.l. a socio unico**, con sede legale in Alba (CN), Piazzale Pietro Ferrero 1, con capitale sociale di euro 4.148.000,00 (quattromilioni centoquarantottomila/00), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo 02145990046 ed iscritta al R.E.A. con il numero CN-156920, in persona dei sottoscritti procuratori sig.ri Mauro Fontana e Gian Piero Barra, dall'altra parte (di seguito anche solo "**Soremartec**" o il "**Realizzatore**")

- dall'altra parte -

e

**Neptune Vicolungo I S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Marradi 1, 20123 Milano, con capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05529860966 ed iscritta al R.E.A. con il numero 1829183, in persona di Alberto Malanetto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, da una parte, (di seguito, per brevità, anche "**Neptune**")

- dall'altra parte -

Ai fini della presente convenzione, il Comune, Soremartec e Neptune vengono anche individuati singolarmente come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**".

\*\*\*

Dette parti, come sopra identificate, debitamente autorizzate, secondo i rispettivi Statuti, ovvero:

- il Comune con deliberazione di Giunta Comunale n.54, del 10/07/2019;
- Soremartec Italia S.r.l. con statuto così come modificato a rogito Notai Caterina Bima, rep. 126974/31213, in data 29 giugno 2017 con efficacia 1° settembre 2017;

– Neptune con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2017

### PREMESSO CHE

- a. Neptune è proprietaria del Parco Urbano Commerciale Sequenziale denominato "Vicolungo the Style Outlets" (di seguito, per brevità, anche il "**Parco**"), ubicato nel Comune di Vicolungo (NO) e formato da un complesso di centri commerciali tra loro autonomi e separati, fisicamente e funzionalmente, da una rete di strade pubbliche nell'ambito di una zona di insediamento commerciale programmata dal Comune di Vicolungo;
- b. Neptune ha inviato al Comune di Vicolungo proposta di sponsorizzazione per la costruzione e successiva gestione, per un periodo di 29 (ventinove) anni, di due edifici, ubicati su suolo pubblico nell'ambito del Parco, da destinarsi ad attività di interesse collettivo, approvata dal Comune con deliberazione C.C. n. 26/2018 del 14.12.2018, pubblicata in data 20.12.2018 sub n. 317 dell'Albo Pretorio, con la quale veniva riconosciuto detto interesse pubblico.
- d. Soremartec è una società del Gruppo Ferrero attiva sia nel settore della ricerca tecnica che del *marketing* deputata allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'implementazione di processi di innovazione, e, nell'ambito del progetto di responsabilità sociale denominato "*Kinder+Sport®*" (di seguito, per brevità, anche il "**Progetto K+S**") è promotrice del metodo educativo - sportivo "*Joy of Moving*" (di seguito, per brevità, anche il "**Metodo**") volto a alla diffusione dello sport come sana abitudine e come momento formativo per la personalità dei più giovani; al fine di diffondere il Metodo fra gli utenti del Parco, Soremartec intende installare delle attrezzature ludico motorie innovative di sua proprietà (di seguito, per brevità, anche i "**Giochi**") in parte sul suolo pubblico ubicato nell'ambito del Parco, ed in particolare in Piazza Santa Rita a Vicolungo (NO) ed in parte su una struttura rientrante fra quelle la cui acquisizione al patrimonio comunale risulta approvata con la sopra citata d.C.C. n. 26/2018, definita per semplicità, nel seguito dell'atto, "Edificio Y"; a tal fine, con apposita lettera d'intenti del 29.4.2019, Soremartec ha richiesto al Comune di Vicolungo di essere autorizzata all'installazione dei Giochi;
- e. con la deliberazione G.C. n. 43 del 10.05.2019, il Comune ha accolto la richiesta formulata da Soremartec;
- f. Neptune, quale società proprietaria del Parco nonché gestore della struttura pubblica sopra individuata (Edificio Y), la cui copertura sarà interessata dall'installazione dei Giochi, intende cooperare con Soremartec nella installazione e nella gestione dei Giochi entro i limiti e alle condizioni concordati tra il Realizzatore e Neptune mediante separati accordi prevedenti il suo diritto di recesso a cui consegue, di regola e salvo diverso accordo tra Soremartec e Neptune, la necessaria rimozione dei Giochi oggetto della presente convenzione;
- g. il Comune intende migliorare l'offerta sociale sul territorio, consentendo l'installazione di un'area giochi destinata ai minori di anni dai 5 ai 12, senza spese per la comunità, come meglio descritto e motivato nella deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 10.05.2019.

\*\*\*

**Tutto ciò premesso**, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

\*\*\*

#### **Art. 1. Premesse.**

- 1.1. Le sopra estese premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione (di seguito, per brevità, anche la "**Convenzione**").

\*\*\*

#### **Art. 2. Realizzazione.**

- 2.1. Soremartec si impegna a realizzare, su area di proprietà pubblica, e successivamente gestire nonché mantenere, senza oneri a carico del Comune, un'area giochi destinata ai bambini di età compresa fra 5 e 12 anni (di seguito, per brevità, anche l'"**Area**").
- 2.2. Neptune, in qualità di società gestrice dell'Edificio Y e proprietaria del Parco, presta, sin da ora, per quanto di propria competenza, il proprio consenso revocabile alla realizzazione dei Giochi sulla copertura dell'Edificio Y.

\*\*\*

#### **Art. 3. Gestione e manutenzione**

- 3.1. Soremartec si impegna a gestire direttamente, o tramite soggetti terzi da lei identificati ed incaricati, senza oneri a carico del Comune, l'Area, curando altresì la manutenzione - tanto ordinaria quanto straordinaria - dei Giochi.
- 3.2. L'Area dovrà avere destinazione pubblica, salva la possibilità per Soremartec di riservare una parte della medesima a particolari progetti, attività o manifestazioni, rispetto alle quali avrà facoltà di limitare o regolare l'accesso agli utenti.
- 3.3. In caso di presenza di particolari progetti, attività o manifestazioni ad accesso limitato, Soremartec trasmetterà al Comune la descrizione di questi al fine di ricevere espressa autorizzazione, la quale potrà essere negata in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico.

\*\*\*

#### **Art. 4. Messaggio sociale.**

- 4.1. All'interno dell'Area sarà consentito il posizionamento di un pannello informativo della dimensione massima di cm 100x100, contenente il logo del Comune e l'indicazione della ragioni ragione sociale di Soremartec, eventualmente con la descrizione delle finalità sociali perseguite.

\*\*\*

#### **Art. 5. Durata.**

- 5.1. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) anni, con esclusione espressa del tacito rinnovo.
- 5.2. È prevista in capo a Soremartec e a Neptune la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte e al Comune con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso rispetto alla data in cui il recesso avrà efficacia. Nel caso di recesso esercitato da una delle suddette Parti, la presente Convenzione dovrà intendersi cessata a decorrere dalla data di efficacia del recesso

medesimo; in tal caso troverà applicazione l'art. 6 che segue.

- 5.3. E' facoltà delle Parti rinnovare la presente Convenzione, entro 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, previo accordo espresso da ciascuno dei soggetti secondo le proprie forme statutarie.
- 5.4. Sussistendo motivate ragioni di necessità pubblica, il Comune ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione, anche parzialmente, in ogni tempo, previa comunicazione da effettuarsi entro 3 (tre) mesi dalla data del recesso.
- 5.5. Qualora il Comune dovesse esercitare il recesso di cui all'art. 5.4. precedente, non sarà dovuto a Soremartec ovvero a Neptune alcun tipo di rimborso, risarcimento, ecc.

\*\*\*

#### **Art. 6. Ripristino.**

- 6.1. Alla scadenza della presente Convenzione o in caso di recesso o risoluzione anticipata, Soremartec - in conformità altresì degli impegni assunti con Neptune - si impegna a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi relativi all'Area.

\*\*\*

#### **Art. 7. Responsabilità.**

- 7.1. La responsabilità civili per i danni che dovessero verificarsi all'interno dell'Area, sia nei confronti dei lavoratori, sia nei confronti degli utenti, è distribuita tra Soremartec e a Neptune sulla base della Scrittura da queste sottoscritta in data 28 giugno 2019.
- 7.2. Conseguentemente agli impegni assunti di cui all'articolo 7.1. precedente, Soremartec e Neptune provvederanno a trasmettere al Comune copia dei certificati delle polizze stipulate a tutela dei rischi sopra descritti, con adeguato massimale.

\*\*\*

#### **Art. 8. Registrazione.**

- 8.1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione, in caso d'uso, a cura e spese della Parte interessata.

\*\*\*

#### **Art. 9 Riservatezza**

- 9.1. Nell'ambito della presente Convenzione, le Parti potrebbero entrare in contatto, direttamente o indirettamente, con alcune Informazioni ed in particolare: i dati, documenti e informazioni di carattere non-pubblico e confidenziale di ciascuna Parte - indipendentemente dal tipo di supporto su cui gli stessi siano riprodotti e dalle modalità di comunicazione, ed indipendentemente dal fatto che gli stessi siano specificamente identificati come 'confidenziali' - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi informazione o dato di natura tecnica, operativa, amministrativa, economica, finanziaria, societaria, commerciale-strategica, fiscale e di ogni altra natura, unitamente ad ogni indagine, previsione, studio, parere, valutazione, relazione, analisi, nota, schemi, disegni, progetti, formule, ricette, algoritmi, programmi informatici, know-how, prototipi, informazioni relative a prodotti, ad attività di progettazione, software, produzione, vendita, marketing,

gestione risorse, controlli qualitativi, così come qualsivoglia informazione relativa alla gestione delle attività di impresa, nonché qualsiasi altro documento e/o materiale che contenga, rifletta o sia basato, in tutto od in parte, sulle informazioni e documenti di cui sopra (di seguito le “**Informazioni Confidenziali**”).

- 9.2. Le Parti si impegnano – promettendo anche il fatto di suoi eventuali collaboratori, ausiliari, consulenti – a mantenere tutte le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali e si impegnano a non comunicare, trasmettere, rivelare, divulgare in alcun modo tali Informazioni Confidenziali, in tutto o in parte, a terzi, in mancanza del previo consenso scritto dell'altra Parte. Le Parti si impegnano inoltre a conservare e custodire tali Informazioni Confidenziali, a prevenire ogni accesso non autorizzato alle stesse e ad adottare ogni misura necessaria per proteggerne la confidenzialità: tali misure in ogni caso non dovranno essere inferiori a quelle normalmente utilizzate per proteggere informazioni confidenziali di tale tipo.
- 9.3. Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle finalità perseguite dalla presente Convenzione e si impegnano inoltre a far sì che i propri dipendenti, soci, collaboratori, ausiliari, consulenti e consociate che abbiano necessità di venire in contatto con le Informazioni Confidenziali rispettino scrupolosamente i vincoli di riservatezza di cui alla presente Convenzione. A tal fine, ciascuna Parte dà sin da ora all'altra Parte espressa autorizzazione a comunicare le Informazioni Confidenziali ai propri dipendenti, soci, collaboratori, ausiliari, consulenti esterni, fornitori e consociate per adempiere alle finalità della presente Convenzione. Fatto salvo quanto precede, le Parti potranno comunicare le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte a soggetti terzi solo previa autorizzazione scritta di quest'ultima, e fermo restando l'obbligo a carico della Parte di far sottoscrivere a tali soggetti terzi tutte le obbligazioni qui richiamate.
- 9.4. Alla cessazione degli effetti della presente Convenzione, per qualsiasi motivo, le Parti si impegnano a restituire all'altra Parte gli originali e tutte le riproduzioni, anche autorizzate, in qualsiasi formato, di dati e documenti che contengano Informazioni Confidenziali, nonché a cancellare e/o distruggere tutti i dati e i documenti, dietro apposita richiesta scritta.
- 9.5. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 9 restano in vigore anche successivamente alla cessazione degli effetti della presente Convenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni.

\*\*\*

#### **Art. 10 Privacy**

- 10.1 Le Parti effettueranno, ciascuna per quanto di propria competenza, il trattamento di dati personali acquisiti ai sensi o in occasione della presente Convenzione in piena autonomia reciproca e nella loro qualità di Titolari del Trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, per brevità, anche il “**Regolamento**”), garantendosi reciprocamente, ciascuna per le attività di propria competenza, il pieno rispetto di tutte le disposizioni

applicabili in materia di protezione dei dati personali. A tal fine le Parti si obbligano a compiere tutto quanto necessario e/o opportuno affinché i trattamenti e le comunicazioni di dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione avvengano in piena conformità con le vigenti disposizioni di legge, incluse le disposizioni in merito all'applicazione delle misure minime di sicurezza.

10.2. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente scambiate le informazioni sul trattamento previste dall'art. 13 del Regolamento (Allegato A).

\*\*\*

#### **Art. 11 Modificazioni**

11.1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto mediante atto debitamente sottoscritto dalle Parti e preventivamente autorizzato nelle medesime forme previste per la presente stipulazione.

\*\*\*

#### **Art. 12 Legge Applicabile, Controversie e Foro Competente.**

12.1. Le Parti concordano che la presente Convenzione è regolata dalla Legge della Repubblica Italiana.

12.2. Qualsiasi controversia sorta in relazione o in connessione alla sottoscrizione, validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione sarà devoluta alla competenza territorialmente esclusiva del Foro di Novara.

\*\*\*

Si allega:

Allegato A - Informativa Privacy.

\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto

in Vicolungo

il \_\_\_\_\_

per il Comune di Vicolungo

\_\_\_\_\_  
(Marzia Vicenzi)

per Neptune Vicolungo I S.r.l.

\_\_\_\_\_  
(Sig. Alberto Malanetto)

per Soremartec Italia S.r.l. a socio unico

\_\_\_\_\_  
(Sig. Mauro Fontana)

\_\_\_\_\_  
(Sig. Gian Piero Barra)